

# ***COMUNE DI COSENZA***

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

approvato Deliberazione di Consiglio comunale

n. 57 del 22/12/2023



## **TITOLO I**

### **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE-ESCLUSIONI**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Esclusioni

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Competenze del Sindaco
- Art. 6 Competenze Polizia Municipale
- Art. 7 Vigilanza e rispetto della legge
- Art. 8 Commissione Comunale Diritti degli animali

## **TITOLO III**

### **CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO, DETENZIONE, VENDITA E ASSOCIAZIONISMO**

- Art. 9 Divieti e limitazioni
- Art. 10 Vendita ed esposizione
- Art. 11 Detenzione di animali
- Art. 12 Inumazione di animali
- Art. 13 Associazioni animaliste e zoofile

## **TITOLO IV**

### **NORME A TUTELA DEI CANI**

- Art. 14 Detenzione di cani
- Art. 15 Anagrafe canina
- Art. 16 Limitazione delle nascite
- Art. 17 Accesso alle aree pubbliche, strutture sanitarie e socio-sanitarie
- Art. 18 Smarrimento e rinvenimento di cani
- Art. 19 Uccisione di cani
- Art. 20 Cattura dei cani randagi
- Art. 21 Procedure per le adozioni dei cani senza padrone
- Art. 22 Alimentazione degli animali senza padrone
- Art. 23 Divieto di detenzione, fabbricazione e cessione di esche e bocconi avvelenati
- Art. 24 Cane di quartiere
- Art. 25 Affidamento dei cani alla struttura pubblica

## **TITOLO V**

### **GESTIONE DI COLONIE FELINE**

- Art. 26 Definizioni
- Art. 27 Divieti e disposizioni generali
- Art. 28 Competenze del tutore
- Art. 29 Competenze comunali
- Art. 30 Attività di competenza dell'ASP

## **TITOLO VI**

### **RODITORI DOMESTICI**

Art. 31 Modalità di tenuta dei roditori domestici

## **TITOLO VII**

### **VOLATILI**

Art. 32 Tutela e divieti

## **TITOLO VIII**

### **ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA**

Art. 33 Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat

## **TITOLO IX**

### **ANIMALI ACQUATICI**

Art. 34 Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

## **TITOLO X**

### **CAVALLI**

Art. 35 Riferimento normativo

## **TITOLO XI**

### **PET THERAPY**

Art. 36 Terapie assistite con l'impiego di animali

## **TITOLO XII**

### **SANZIONI E NORME DI COORDINAMENTO**

Art. 37 Sanzioni

Art. 38 - Norme di coordinamento transitorie e finali

## **TITOLO I**

### **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE-ESCLUSIONI**

#### **Premessa**

#### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il Comune di Cosenza (denominato ultra, per semplicità, “il Comune”) nell’ambito dei propri indirizzi fissati dalla legge e dal proprio Statuto, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla tutela degli animali e il loro benessere nonché iniziative rivolte alla conservazione degli ecosistemi ed equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali e riconosce alle specie animali il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed esigenze etologiche .
2. Il Comune interviene nell’ambito della legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l’uomo nel pieno rispetto della salute pubblica e dell’ambiente.
3. Il Comune sostiene e promuove, nel sistema educativo di tutta la popolazione, la cultura del rispetto e della protezione dei diritti degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune sostiene e promuove nel suo territorio la sensibilizzazione e informazione su politiche rivolte a contrastare il fenomeno del randagismo.
5. Il Comune si impegna a diffondere la conoscenza delle normative poste a tutela degli animali e al contrasto delle illegalità diffondendo e promuovendo garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso qualsiasi animali.
7. Il Comune, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle disposizioni in materia di reclutamento di personale, si impegna a dare impulso alla creazione di apposito Ufficio per la Tutela degli Animali.

#### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Cosenza.

#### **Articolo 3 – Esclusioni**

Le norme del presente regolamento non si applicano alle attività di disinfestazione e derattizzazione

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 4 – Definizioni**

La definizione generica di “ANIMALE”, quando non espressamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologia di razze animali vertebrati e/o invertebrati presenti sul territorio Comunale tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà;

- ANIMALE DA AFFEZIONE: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto;
- ANIMALE DA REDDITO: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per fini produttivi, di lavoro o alimentari. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;
- ANIMALE DOMESTICO: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;
- ANIMALE SELVATICO: animali appartenenti a specie non addomesticate;
- ANIMALE RANDAGIO: ogni animale non in possesso o detenuto dall'uomo, privo di microchip o altro analogo strumento identificativo e non rivendicato da alcuno;
- ANIMALE VAGANTE: animale che circola sul territorio libero e incustodito in aree pubbliche o ad uso pubblico anche se di proprietà privata, come parcheggi, autorimesse, centri commerciali e simili.
- PROPRIETARIO: chiunque abbia la titolarità del possesso di un animale;
- DETENTORE: chiunque detenga un animale domestico, a qualsiasi titolo, o compia atti idonei a dimostrare attività ricorrenti di accudimento dello stesso, pur senza averne la proprietà oppure lo custodisca all'interno di aree private recintate.
- CANE DI QUARTIERE: cane di proprietà comunale reimmesso sul territorio e affidato a un tutore.

#### **Articolo 5 – Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, secondo la legge vigente, esercita tramite le strutture del Comune, le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Al Sindaco compete, in base alla Legge quadro del 14 agosto 1991 n. 281, L.R. 41/90 e ss.mm.ii e al DCA Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018, attualmente vigente, l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

#### **Articolo 6 – Competenze Polizia Municipale**

1. La Polizia Municipale, nell'ambito della lotta al randagismo, offre supporto al competente Settore Comunale e all'ASP territoriale per le attività di rispettiva competenza. Nello specifico:

a) Durante l'orario di servizio ordinario e compatibilmente con le esigenze del Comando, durante le attività di controllo del territorio, verifica le segnalazioni sulla presenza di cani vaganti e/o altri animali, controllandone la veridicità, anche recandosi sul posto oggetto della segnalazione per un sopralluogo, attivando, tramite la propria C.O., la procedura più opportuna al caso di specie;

b) è dotata, come da accordo Stato-Regioni 24/01/2013 di apposito lettore per microchip al fine di verificare in sede di vigilanza la presenza dell'identificativo e risalire al proprietario dell'animale;

c) investe il Servizio Veterinario della Asp territoriale in caso di ricovero di emergenza;

d) nei casi di emergenza, come cane ferito, mordace, pericoloso per la cittadinanza o in situazione di rischio come abbandono su tratti stradali, la Polizia Municipale, tramite la propria C.O., contatta il Servizio Veterinario della Asp territoriale e il competente Settore Comunale, per il ricovero dell'animale nel canile sanitario comunale. In caso di indisponibilità di posti presso la struttura sanitaria comunale, è compito del Settore Comunale Competente individuare altro canile sanitario sul territorio, ove ricoverare l'animale.

e) nei casi ordinari, sempre durante il normale orario di servizio e compatibilmente con le esigenze del Comando, la Polizia Municipale è tenuta, anche su segnalazione da parte della cittadinanza, a recarsi tempestivamente sul posto al fine di verificare eventuali abbandoni e/o maltrattamenti, oltre a rischi e pericoli per la persona e per l'animale, a redigere verbale da trasmettere al Dirigente di Settore del Comune per la successiva richiesta di cattura ordinaria affidata al Servizio Veterinario della ASP;

f) è competente al controllo del territorio alla verifica, della a corretta gestione delle colonie feline e cane di quartiere e fare immediata comunicazione e all'ASP e/o Dirigente di Settore ognuno per le proprie competenze;

g) è incaricata di rendicontare le attività di vigilanza-all'Amministrazione Comunale;

h) vigila sul rispetto dell'obbligo, per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, di iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi della normativa vigente e successive modificazioni e integrazioni, comminando, ove previsto le relative sanzioni.

## **Articolo 7 – vigilanza e rispetto della legge**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Polizia Provinciale e gli organi di polizia giudiziaria presenti sul territorio comunale, le Guardie Zoofile Volontarie, le Guardie Ambientali Volontarie, in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista iscritte nel Runtis (registro unico nazionale terzo settore a seguito della riforma del terzo settore decreto legislativo n.117/2017) e nel Registro Regionale ai sensi della L.I.R. 41/90 e s.m.i. nonché tutti i soggetti preposti al controllo ai sensi dell'art.13 della L.689/81 e successive integrazioni e modificazioni.

## **Art. 8 - Commissione Comunale Diritti degli animali**

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.

2. A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:

- Il Sindaco o suo Delegato;
- Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
- Un rappresentante o suo Delegato delle Associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale;
- un rappresentante o suo Delegato delle Associazioni animaliste di volontariato operanti a livello locale e/o regionale;

## TITOLO III

### CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO, VENDITA E ASSOCIAZIONISMO

#### Articolo 9 – Divieti e limitazioni

È vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni di legge.

E' vietato, dunque:

1. detenere animali confinati su terrazze, balconi, spazi angusti, autorimesse e cantine e in ogni altro locale privi di acqua e cibo necessari che non abbia i requisiti per consentire la permanenza di persone ai sensi delle norme edilizie vigenti o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
2. detenere cani e gatti in gabbia, fatta eccezione per i casi di trasporto e di ricovero per cure; gli appositi contenitori dovranno consentire la possibilità per l'animale di stazionare in posizioni comode e non costringitive e di poter mantenere la postura eretta o di potersi sdraiare;
3. tenere gli animali legati alla catena o ad altro mezzo di contenimento, tenerli in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di benessere.
4. custodire animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo che dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e con il tetto impermeabilizzato e isolato dal terreno.
5. separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo diverse eventuali emergenze attinenti la loro salute e certificate da un medico veterinario;
6. la detenzione, vendita e uso di collari che diano scosse elettriche o che possono essere dolorosi e/o irritanti. Il divieto è operativo anche durante le attività di addestramento o altre finalità. E' altresì vietato l'utilizzo dei collari cosiddetti "a strozzo" o "a strangolo", nella conduzione degli animali sul territorio comunale;
7. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica e addestrare animali in ambienti inadatti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
8. condurre animali con il guinzaglio utilizzando biciclette o altri mezzi di locomozione;
9. offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio, vincita di giochi, in mercati e manifestazioni, fiere e sagre. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, potrà essere disposta dal Sindaco la temporanea chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo che va da uno a sette giorni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. Eventuale svolgimento di tale attività è subordinato alla concessione di autorizzazione comunale, che conterrà il divieto previsto nel capoverso precedente.;
10. sollevare gli animali prendendoli per la testa, le orecchie, le zampe o la coda.
11. Utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare allo scopo, anche, di combattimento e scommesse.
12. È fatto divieto sul territorio di manifestazioni circensi che prevedano esposizioni o esibizioni di animali in contrasto con le norme di Legge vigenti.
13. È fatto divieto di colorare artificialmente gli animali.
14. lasciare vagare senza custodia, sull'intero territorio comunale, cani e altri animali;
15. abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici sia selvatici, in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e giardini. È fatta salva la liberazione in ambienti

adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati.

16. È vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce come da normativa vigente
17. è vietato l'utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici al fine di salvaguardare la salute degli animali domestici e selvatici fatte salve le deroghe per particolari eventi che vanno specificatamente autorizzati.
18. è altresì vietato condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.
19. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento alla Polizia Municipale che allerverà immediatamente i servizi competenti e attiverà tutte le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 10– vendita ed esposizione**

L'esercizio della vendita è soggetto alle norme di legge applicabili.

1. E' fatto divieto ai negozi che vendono animali di esporli nelle vetrine esterne o di collocarli all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere stabiliti in condizioni tali da garantire il loro benessere, e avendo la possibilità di soddisfare le proprie necessità etologiche e dovranno avere sempre a disposizione un contenitore con acqua pulita.
3. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i 60 giorni di vita e previa identificazione con microchip o mezzi analoghi e iscrizione in anagrafe regionale.
4. Lo spazio riservato ad ogni animale dovrà essere idoneo alla mole, età, carattere e razza.
5. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite.
6. Nelle ore notturne deve essere garantito l'oscuramento da fonti luminose che possano nuocere alla salute e al riposo dell'animale.
7. Durante la chiusura infra settimanale deve essere garantita la somministrazione di cibo e acqua nonché il benessere complessivo dell'animale.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, potrà essere disposta dal Sindaco la temporanea chiusura dell'esercizio commerciale secondo le disposizioni vigenti in materia;
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18;
10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di animali può avvenire solo dopo lo svezzamento, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
11. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
12. È fatto obbligo di tenere aggiornati i registri di carico e scarico degli animali secondo le norme di legge vigenti. I registri dovranno essere prontamente esibiti su richiesta durante controlli da parte delle autorità competenti.



## **Art.11 Detenzione di Animale**

1. Chiunque conviva con un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
  - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
  - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere sottoposti a visita da medici veterinari ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici di affezione nel rispetto delle leggi vigenti.
5. La soppressione di animali è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanascici (senza sofferenza alcuna per l'animale) e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Asp competente per territorio con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
6. Per Divieti e Limitazioni si rinvia all'art.8 del presente regolamento

## **Articolo 12- Inumazione di animali.**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Asp competente per territorio.
2. Il Comune può concedere, in regime di comodato d'uso, appositi terreni recintati, finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali. Il Comune, ricorrendone i presupposti di legge, può concedere alle Associazioni animaliste, la gestione di strutture cimiteriali in aree preventivamente autorizzate dalle autorità competenti e a tale scopo destinate e controllate.

## **Articolo 13 – Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste, regolarmente iscritte negli elenchi del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Registro Regionale L.R. 41/90 e altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per la tutela e il benessere degli animali.

A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi;

- b) collaborano per il tramite delle proprie guardie zoofile alla vigilanza sulle problematiche connesse agli animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione delle relative disposizioni di legge compreso il presente regolamento;
- c) possono organizzare attività pubbliche dirette alla sensibilizzazione ed educazione al rispetto degli animali e ai loro diritti; alle Associazioni animaliste e ambientaliste, riconosciute in base alle disposizioni di legge vigenti, possono nell'ambito di iniziative senza fine di lucro, incentivare l'adozione degli animali d'affezione.
- d) il Comune promuove e sostiene l'associazionismo diretto alla tutela e al benessere dell'animale nonché al contrasto del randagismo.

## **TITOLO IV**

### **NORME A TUTELA DEI CANI**

#### **Articolo 14 – Detenzione di cani**

1. Chi detiene un cane deve occuparsi del suo benessere, rispettando le necessità fisiologiche, etologiche e comportamentali dello stesso, con particolare riferimento all'età e al suo stato di salute; deve consentirgli, inoltre, la giusta attività motoria e garantirne la socializzazione. Per questo è fatto divieto di custodire i cani in stato di costante isolamento;
2. Chiunque detiene un animale deve occuparsene ed è responsabile della sua salute e deve garantire la tutela dei terzi da eventuali aggressioni.
3. Il cane di proprietà o detenuto a qualsiasi titolo, devono essere sottoposti a visita dai medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e per l'esecuzione delle necessarie profilassi vaccinali.
4. Le recinzioni delle proprietà dove sono custoditi animali devono essere costruite in modo idoneo a evitare la fuga degli animali e tali da poter garantire il benessere e la possibilità di moto.
5. Gli animali custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
6. Il collare eventualmente utilizzato dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura o dolorosi disagi.
7. È vietato tenere cani legati o a catena, laddove sia necessario è permesso solo per periodi di tempo limitato alla stessa necessità, la catena dovrà avere una lunghezza minima di m. 6 o m.4 se fissata, tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile, ad una fune di scorrimento di almeno 8 metri e il collare sufficientemente largo onde evitare strozzature.

#### **Articolo 15– Anagrafe canina**

1. Il Comune, tramite la Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti competenti per legge, vigila sul rispetto per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi della legge 281/91 e della LR 41/90 e ss.mm.ii;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla legge regionale n. 281/1991, recante "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali";

#### **Articolo 16 – Limitazione delle nascite**

1. Il randagismo è un'emergenza sanitaria e sociale. Il Comune si obbliga a combatterlo promuovendo la diffusione di buone pratiche per la detenzione responsabile degli animali domestici, al fine di limitarne la procreazione e l'abbandono.
2. Il privato cittadino che detiene l'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali si impegnano affinché siano limitate le nascite di cani che vivano stabilmente all'interno delle mura domestiche o di qualsiasi altra proprietà recintata, prediligendo l'adozione di animali dal canile sanitario;

3. Il Comune, compatibilmente con i vincoli di bilancio, promuove annualmente, in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato, dei veterinari liberi professionisti, campagne di sterilizzazione per i cani detenuti a qualsiasi titolo, ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo tramite microchip.

### **Articolo 17 – Accesso alle aree pubbliche, strutture sanitarie e socio-sanitarie**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito, nei limiti delle disposizioni vigenti, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico in tutto il territorio comunale compresi parchi, giardini. Deve essere considerato sempre vietato l'accesso ai cani nelle aree giochi destinate ai bambini e obbligo di utilizzo del guinzaglio ad esclusione degli spazi destinati appositamente ai cani. Se il proprietario è cosciente dell'indole mordace del cane deve utilizzare idonea museruola ed è sempre tenuto al suo controllo onde evitare eventuali fughe.
2. L'ampiezza minima delle aree non può essere inferiore a mq 2000 (salvo casi di comprovata necessità).
3. Le aree devono essere in parte ombreggiate e munite di panchine. Le recinzioni devono essere realizzate con rete di altezza non inferiore a m. 1.70.
4. Le aree devono essere dotate di cancelletto pedonale ad ingresso libero che consenta l'apertura e la chiusura anche dall'interno.
5. Le aree devono essere dotate di cancello carrabile per permettere l'accesso ai mezzi di servizio o soccorso. Devono essere munite di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti.
6. Le aree Devono essere dotate di presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali.
7. Deve essere installato il cartello che segnali "area animali".
8. L'Amministrazione si fa carico dello svuotamento periodico dei cestini. Della pulizia dell'area e della disinfestazione e derattizzazione e ogni altra competenza per il decoro dell'area stessa
9. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico in modo da preservare l'igiene e decoro dello stesso;
10. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori.
11. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici sempre che siano accompagnati a guinzaglio e sorvegliati affinché non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. Nei luoghi ove non è possibile introdurre l'animale i titolari dell'esercizio sono tenuti a collocare all'ingresso apposito avviso e predisporre adeguati strumenti per il mantenimento temporaneo all'esterno dell'animale.
12. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, incoraggia il mantenimento della relazione tra le persone e i propri animali d'affezione. A tal fine, invita le strutture, a riservare locali, strutture o spazi per ospitare le persone che, nella malattia e/o nella vecchiaia, non intendano separarsi dal proprio animale d'affezione. Tali luoghi saranno appositamente individuati, previo nulla osta della Direzione Sanitaria di dette strutture.
13. Può, inoltre, essere consentita la detenzione di animali d'affezione in ogni tipo di struttura comunitaria (comunità per minori o per tossicodipendenti, residenze per anziani, ecc.). A tal fine, sono appositamente individuati locali e spazi destinati a ospitare le persone che non vogliono separarsi dal proprio animale d'affezione, previo nulla osta della Direzione.
14. È consentito, su richiesta degli ospiti e negli orari di visita previsti, l'accesso alle strutture di cui sopra, di cani, gatti o di altri animali coi quali gli ospiti stessi abbiano mantenuto un

legame affettivo, fatta salva la sussistenza di comprovati motivi di ordine sanitario; a tal fine dovranno essere appositamente individuati locali e spazi a cui gli animali potranno accedere, sempre sotto il controllo dei detentori responsabili.

15. Il Comune promuove e favorisce la presenza, nei dormitori per persone indigenti e/o senza fissa dimora, di spazi destinati all'accoglienza dei cani di proprietà delle persone che vi accedono come ospiti.
16. Il proprietario o, se del caso, il detentore responsabile dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno nelle strutture.
17. Al privo di vista è riconosciuto sempre il diritto di accedere negli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida ai sensi della legge 14 febbraio 1974 n.37 modificata con legge 25 agosto 1988 n. 376
18. È data facoltà ai dipendenti pubblici comunali, compatibilmente con le caratteristiche dei luoghi di lavoro e previa autorizzazione del Dirigente di Settore, di introdurlo negli ambienti di lavoro per le ore di lavoro previste; è fatto obbligo per i proprietari che il proprio cane sia sempre accompagnato. Il dipendente resta responsabile di ogni eventuale danno cagionato a cose o persone dall'animale.
19. È fatto obbligo al proprietario di mantenere la pulizia degli ambienti e divieto di lasciare il cane nei propri uffici oltre l'orario di lavoro. Il proprietario è sempre tenuto a garantire all'animale acqua e cibo e ambienti consoni alla taglia e al comportamento.

#### **Articolo 18 – Smarrimento e rinvenimento di cani**

1. In caso di smarrimento di un cane il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale o altre Forze dell'ordine.
2. Chiunque rinvenga cani vaganti o abbandonati è tenuto a segnalarlo al Comando di Polizia Municipale per l'attivazione delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge;
3. Chiunque rinvenga cani feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento alla Polizia Municipale che allenterà immediatamente il servizio veterinario dell'Asp **per quanto di sua competenza**;
4. Il cittadino che rinvenga un cane, non deve assolutamente spostarlo dall'abituale dimora, ma solo in caso di pericolo, se possibile, può effettuare la messa in sicurezza dello stesso, allertando tempestivamente la Polizia Municipale.

#### **Articolo 19 –uccisione di cani**

La soppressione dei cani di proprietà, o detenuti in canili è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici (senza sofferenza alcuna per l'animale) e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Asp competente per territorio con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

#### **Articolo 20 – Cattura dei cani randagi**

1. L'Asp territorialmente competente provvede alla cattura alla presenza della Polizia Municipale, dei cani vaganti, qualora non sia immediatamente individuabile il proprietario, il possessore o la persona responsabile della loro detenzione;
2. Il cane dovrà essere ricoverato presso il canile sanitario Comunale dove i cani catturati privi di identificazione e non reclamati saranno ritenuti randagi, verranno sterilizzati e saranno iscritti all'anagrafe canina a nome del Comune. I cani possono essere ceduti in affidamento temporaneo a privati e associazioni che ne facciano richiesta, con l'impegno, da parte degli

- affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro il termine di 60 giorni dalla data di cattura. Obbligatorio a tal fine verificare la presenza del microchip al fine di identificare eventuale proprietario e provvedere alla immediata consegna dell'animale;
3. Nelle aree private è fatto obbligo ai proprietari delle stesse di segnalare agli organi competenti territorialmente la presenza eventuale di cani randagi vaganti o ivi introdottisi e di prestare consenso all'accesso in tali aree per consentire di procedere alla loro cattura.
  4. L'ASP territorialmente competente provvede a fare intervenire il proprio personale addetto, incaricato e competente alla cattura, in via d'urgenza o programmata a seconda delle segnalazioni pervenute a esito richiesta del Comune;
  5. La squadra catturante dell'ASP territorialmente competente, all'atto della cattura, provvederà a rilasciare una scheda numerata alla Polizia Municipale in cui si attesti data, luogo e ora di cattura, razza, sesso e descrizione dell'animale catturato nonché il luogo di destinazione per l'osservazione sanitaria. Le schede verranno inviate al settore competente, sulle stesse risulteranno annotati la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, e ogni altra comunicazione che consenta, in ogni momento, la perfetta tracciabilità dell'animale e la determinazione del luogo fisico di custodia.
  6. Trascorso il periodo di osservazione i cani catturati potranno:
    - a) essere riconsegnati al proprietario, se individuato, a cura dell'Asp e lo stesso è tenuto a rimborsare al Comune la quota relativa alle spese di mantenimento e custodia dell'animale per un ammontare di euro 15,00 pro die;
    - b) qualora si trattasse di randagi privi di proprietario, i cani potranno essere ceduti a privati maggiorenni o dati in affidamento ad associazioni riconosciute.
    - c) il Sindaco potrà disporre con apposita ordinanza la reimmissione sul territorio comunale del cane che non abbia manifestato segni di aggressività dopo accurata valutazione comportamentale, sterilizzazione e microchippatura. Proprietario del cane è il Comune. Il cane reimpresso dovrà essere facilmente identificabile attraverso collarino di riconoscimento. Il cani reimmessi, con apposita convenzione stipulata con le associazioni animaliste presenti sul territorio, dovranno essere continuamente monitorati dai volontari che, in qualità di tutor responsabili, si occuperanno del loro sostentamento e dell'assistenza necessaria nonché di adottare ogni cautela per non arrecare disturbo alla popolazione, intralcio alla circolazione stradale o pregiudizio per l'ambiente in piena collaborazione con l'Ente comunicando eventuali necessità, criticità e urgenze. E' prevista la possibilità, nei limiti di bilancio, per le associazioni sottoscrittrici di richiedere un contributo a parziale copertura delle spese di gestione per le attività elencate nel protocollo, come spese per i prodotti alimentari e di igiene o spese sanitarie.
    - d) laddove non pervengano richieste di adozione ai sensi della L.R. 41/1990 come modificata dalla L.R. 4/2000 e laddove non sono applicabili i punti precedenti l'animale sarà affidato alla struttura del canile rifugio convenzionato ed individuato dall'Amministrazione, quale intervento residuale.
  7. Le operazioni di cattura, affidate al Servizio Veterinario dell'ASP dovranno avvenire nel rispetto dell'animale evitando maltrattamenti e utilizzando apposite gabbie a scatto o ogni altro mezzo idoneo. Per i casi particolarmente difficili si ricorrerà all'uso di anestetici sempre in accordo con il Servizio Sanitario competente e il medico veterinario autorizzato alla telenarcosi quando ne ricorrono le condizioni.
  8. Le femmine in allattamento non possono in alcun modo essere allontanate dalla prole.
  9. I cuccioli qualora, ictu oculi, in stato di abbandono perché presenti a titolo esemplificativo e non esaustivo in cartoni o contenitori vari, dovranno essere prelevati anche se autosufficienti
  10. Diversamente, laddove i cuccioli non risultano essere abbandonati si renderà necessario esperire ulteriori ricerche per individuare la genitrice prima di procedere alla cattura avendo cura di eliminare eventuali situazioni di pericolo.
  11. In fase di cattura i compiti della Polizia Municipale consisteranno in:
    - dare le giuste indicazioni sulle zone dove sono pervenute presenza degli animali da catturare

- garanzia a tutela del benessere dell'animale
- garanzia a tutela dell'incolumità della cittadinanza
- garanzia della tutela e sicurezza degli operatori
- regolamentazione della circolazione stradale ove necessario
- accertamento dei dati di eventuali cittadini che rivendicano il possesso dell'animale e compiere tutti gli atti conseguenti.
- compilazione dei rapporti di intervento di cui all'allegato "A" e allegato "B"

### **Articolo 21 – Procedure per le adozioni dei cani senza padrone**

1. Il cittadino che desidera adottare un cane deve rivolgersi al Canile Municipale e/o all'/ alle Associazione/i di Volontariato animalista/e che collabora/no con il Comune, al fine di ricevere tutte le informazioni sui cani in attesa di essere adottati e sul percorso amministrativo da seguire;
2. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea o ceduti a qualsiasi titolo, a quanti abbiano riportato una condanna definitiva, o abbiano patteggiato pene per i reati di cui al Titolo IX Bis del Codice Penale. Non possono essere dati in adozione, inoltre, cani di grossa taglia ai delinquenti abituali e ai pregiudicati "per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni".

### **Articolo 22 – Alimentazione degli animali senza padrone**

1. Il Comune riconosce e incentiva l'attività di associazioni animaliste, gruppi di persone o singoli cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei randagi segnalandone la presenza sul territorio al Comune e altre autorità competenti per l'attivazione delle procedure previste dalla normativa sulla gestione del randagismo.
2. Chiunque provveda, anche occasionalmente, al sostentamento dei randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto, anche per evitare che la presenza di cibo possa attirare altri animali o agevolare la promiscuità fra animali domestici e selvatici.
3. L'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco per facilitare la pulizia degli ambienti;

### **Articolo 23 - Divieto di detenzione, fabbricazione e cessione di esche e bocconi avvelenati**

1. Il Comune, tramite il servizio di Polizia Municipale, mette in atto tutte le attività previste dalle normative vigenti in materia, in particolare per quanto concerne il contrasto degli avvelenamenti;

### **Articolo 24- Cane di quartiere**

1. Le disposizioni normative che indirettamente e/o direttamente fanno riferimento alla figura "del cane di quartiere" sono quelle contenute nella L.R. 41/1990 come modificata dalla L.R. 3/2000, dal DCA n.67/2018 e dalla stessa circolare del Ministero della Salute del 14/05/2001 n.5.
2. Il Cane di quartiere è quel cane che vive in un caseggiato, rione o quartiere di una città, in cui libero cittadino, volontari regolarmente iscritti ad associazioni animaliste, riconosciute e regolarmente iscritte nel RUNTS (elenco unico nazionale del terzo settore) o persone da queste ultime indicate dichiarino di accettare l'animale quale cane di quartiere e provvedano

- a fornirgli mantenimento, alloggio (cucce), assistenza nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. Tutto questo deve avvenire in forma scritta, compreso l'affidamento del cane ad un tutore.
3. Proprietario del "cane di quartiere" è il Comune che opera per il tramite del settore a cui fa capo il canile comunale che ne decide la cattura (a cura dell'Asp territoriale) e la reimmissione sul territorio di provenienza e che provvederà a stipulare apposita polizza di assicurazione.
  4. il cane dovrà essere regolarmente iscritto all'anagrafe canina a nome del Comune che terrà un elenco dei cani reimmessi sul territorio dal quale si possa evincere, in ogni momento: numero di microchip, breve scheda segnaletica, nome e cognome del Tutore, identificazione del territorio di re immissione.
  5. Il Comune doterà ciascun cane di quartiere di apposito collare distintivo.
  6. Spetta, invece, all'Asp, oltre alla cattura, l'applicazione del microchip, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed altri trattamenti sanitari oltre alla certificazione da parte di un medico veterinario comportamentalista, del soggetto "quale cane socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica".
  7. Il reinserimento nel quartiere del cane che riveste le caratteristiche sopra descritte, dovrà avvenire previa sottoscrizione di apposita convenzione con il tutore, nonché previa effettuazione degli interventi di seguito specificati.
  8. il tutore ha l'obbligo di vigilare sulle condizioni di salute del cane e in caso di necessità darne subito comunicazione al settore Comunale competente
  9. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della vivibilità e del decoro dei luoghi di reinserimento, è consentita al tutore la realizzazione di cucce finanziabili dal Comune compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
  10. E' fatto obbligo al tutore di provvedere alla alimentazione del cane di quartiere ad orario fisso provvedendo al termine dei pasti alla rimozione della ciotola di cibo assicurando sempre la presenza di acqua e alla pulizia dei luoghi, nonché alla pulizia delle cucce.
  11. Il tutore dovrà immediatamente comunicare al Comune l'insorgenza di una delle cause ostative alla prosecuzione della permanenza del cane sul territorio.
  12. Ciascuna persona può essere nominata tutore di un numero massimo di cani di quartiere pari a 3 unità.
  13. In caso di sopravvenuta impossibilità del tutore di continuare a svolgere la propria funzione, e in assenza di altro soggetto idoneo a ricoprire la detta funzione nell'immediatezza si predispone il trasferimento del cane di quartiere nel canile sanitario.
  14. Sono considerate cause ostative alla permanenza sul territorio di reinserimento quelle di seguito specificate:
    - a) sopravvenuta incompatibilità tra i cani di quartiere residenti nella zona.
    - b) sopravvenuta necessità di sottoporre il cane a trattamenti sanitari facendo salva la possibilità di reinserimento al termine degli stessi.
  15. E' fatto divieto a chiunque di maltrattare i cani in libertà, di danneggiare le loro cucce, di rovesciare i contenitori d'acqua.

#### **Articolo 25- Affidamento dei cani alla struttura pubblica**

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di un cane, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposito ricovero di strutture di ricovero pubbliche o private.
2. Il Comune, nella persona del dirigente del Settore, nel più breve tempo possibile ma non oltre i 30 giorni dal ricevimento della richiesta, previa autorizzazione di cui al precedente

comma 1, sentite eventualmente le associazioni animalistiche convenzionate, si pronuncia sulla domanda.

## **CAPITOLO V**

### **GESTIONE DI COLONIE FELINE**

#### **Articolo 26 – Definizioni**

I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal presente Regolamento:

- “gatto libero”: uno o più felini domestici non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un’area, pubblica o privata, all’interno del territorio comunale.
- “colonia felina”: un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un’area, pubblica o privata, all’interno del territorio comunale.
- “habitat” di colonia felina: l’area territoriale pubblica o privata nella quale vive una colonia felina.
- “tutore” di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l’igiene dei luoghi.

#### **Articolo 27 –Divieti e disposizioni generali**

1. È vietato ostacolare l’attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali durante l’alimentazione e/o riposo, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto all’Amministrazione Comunale.
2. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell’amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l’alimentazione dei gatti.

#### **Articolo 28-Competenze del tutore**

1. Deve essere garantita l’igiene e il decoro ambientale e agire nel rispetto delle norme che tutelano l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la somministrazione di acqua e cibo.
2. Il tutore di colonie feline collabora con gli uffici competenti (ASP e dirigente del Settore competente) per favorire le procedure di identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare ogni problema inerente allo stato di salute e, in generale, alla vita della colonia.
3. Qualora i tutori di colonia non si attengano a quanto previsto dal presente regolamento di gestione della colonia felina possono essere revocati e sostituiti e sottoposti a sanzione amministrativa.
4. I tutor di colonia sono registrati nell’Anagrafe canina dell’Asp. Il tutor può recedere in ogni momento dall’impegno, previa comunicazione al Comune e può proporre sostituto.
5. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell’amministratore, consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l’alimentazione dei gatti; le stesse persone possono



stabilire l'area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutore di colonia, in accordo con il tutore stesso. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale; è fatto obbligo di agire nel rispetto delle norme che tutelano l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la somministrazione di acqua e cibo.

6. L'accesso alle aree private, al fine curare o recuperare il gatto che si sia allontanato, è sempre subordinato al consenso del proprietario.
7. Al tutore riconosciuto dal Comune è permesso l'accesso al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti a qualsiasi area comunale dell'intero territorio.
8. Il tutore è tenuto a rispettare le prescrizioni che verranno notificate allo stesso all'atto di istituzione della colonia.

### **Articolo 29 - Competenze comunali**

1. L'amministrazione Comunale effettua mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline riconoscendole quali zone protette.
2. Nelle aree interessate dalla presenza delle colonie feline saranno apposti, a cura del Comune, appositi cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini.
3. La Polizia Municipale è competente nell'ambito del controllo del territorio a verificare la corretta gestione delle colonie.
4. La domanda di istituzione di colonie feline deve pervenire al settore comunale competente da parte del tutore attraverso compilazione di apposita domanda a cui seguirà controllo da parte della Polizia Municipale che provvederà a redigere verbale da trasmettere agli uffici competenti per la conseguente istituzione della colonia felina.
5. L'atto formale di costituzione della colonia verrà trasmesso al Servizio veterinario dell'Asp per gli adempimenti di propria competenza.
6. L'atto formale di costituzione della colonia contenente le prescrizioni necessarie alla gestione secondo indicazioni dell'Asp verrà trasmesso al tutore.
7. Il Comune può promuovere corsi di formazione, anche in collaborazione con L'Azienda Sanitaria Provinciale, e con le Associazioni dedite alla cura e all'assistenza dei felini, rivolti a soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
8. Ai tutori, a cura del Comune e del settore competente, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.

### **Articolo 30 – Attività di competenza dell'ASP**

1. L'Asp procede al censimento della colonia felina e all'identificazione dei gatti liberi.
2. L'Azienda Sanitaria Provinciale provvede, in collaborazione con il Comune e il tutore, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza in applicazione della legge vigente la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.
3. La cattura dei gatti liberi, finalizzata alla cura ed alla eventuale sterilizzazione, rientra nelle competenze dall'ASP, che potrà coinvolgere nell'attività le associazioni di volontariato.

## **CAPITOLO VI RODITORI DOMESTICI**

### **Art.31 modalità di tenuta dei roditori domestici**

1. Caratteristiche delle gabbie:

- a) Le gabbie devono avere dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare
- b) Il pavimento della gabbia dovrà essere liscio, privo di ostacoli e rifornito di materiale adeguato alla razza.
- c) Le gabbie devono essere poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, ben riparata dal freddo.
- d) All'interno della gabbia deve sempre essere garantito beverino o raccoglitore per l'acqua, manufatti in cui i roditori possano nascondersi, apposita tana e ruota per correre e giocare.
- e) La gabbia deve sempre essere tenuta pulita.

## **CAPITOLO VII**

### **VOLATILI**

#### **Articolo 32- Tutela e divieti**

1. I volatili per quanto riguarda le specie sociali dovranno essere tenuti in coppia se possibile
2. È fatto divieto di mettere uccelli in voliere di grandezza tale da impedire il volo e/o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente.
3. È obbligatorio posizionare sulle voliere o gabbie all'esterno idoneo riparo per il freddo o il caldo.
4. È vietato lasciare all'aperto, specie d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
5. Maltrattare l'animale con tagli e/o strappi alle ali e penne salvo per ragioni mediche e di forza maggiore qualora l'animale sia in pericolo sempre in presenza di un Veterinario
6. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono.
7. Per uno e fino a due esemplari adulti le gabbie dovranno essere sei volte più lunghe e più larghe rispetto alle dimensioni dell'animale più grosso ospitato al loro interno, misurato dalla punta del becco alla punta della coda e facendo scorrere il metro sopra la schiena. L'ampiezza della gabbia deve essere maggiorata del 30 per cento per ogni ulteriore animale ospitato.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

## **CAPITOLO VIII**

### **ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA**

#### **Articolo 33 -Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, fauna autoctona anche migratoria, la fauna minore (anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat.
2. È vietato molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza

3. È vietato alterare, distruggere /o spostare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti
4. È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e alla fauna minore, compresi i colombi.
5. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici e fatta salva l'eventuale concessione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.
6. È vietato l'uso di reti antiuccelli tali da rendere possibile l'impigliarsi degli stessi.
7. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna e previa comunicazione al Comune.
8. La potatura e l'abbattimento degli alberi e delle siepi, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli e anfibi, ed è in generale esclusa nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per la tutela della cittadinanza.
9. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi alla fauna selvatica e alla fauna minore.
10. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, dovranno essere salvaguardati nidi, uova presenti.
11. E' vietato asportare o distruggere i nidi. In caso di problematiche documentate che richiedono l'asportazione di nidi, altrettanti nidi artificiali dovranno essere posizionati nel punto o in prossimità di dove si trovano quelli rimossi.
12. Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione non devono nuocere alle altre specie animali utilizzando e privilegiando larvicidi e/o altri prodotti biologici.
13. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie necessaria per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi
14. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori.

## **TITOLO IX**

### **ANIMALI ACQUATICI**

#### **Articolo 34 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie acquatiche detenute ivi compresi i Cyprinidi (pesci rossi).
3. Vietati l'utilizzo e la vendita di acquari sferici con pareti curve.

## **TITOLO X**

### **CAVALLI**

#### **Articolo 35 - RIFERIMENTO NORMATIVO**

1. Per la detenzione dell'animale si rinvia alle linee guida "Norme e Regole per la tutela del cavallo adottate dal Ministero della Salute" in allegato.

## **TITOLO XI**

### **PET THERAPY**

#### **Articolo 36 - Terapie assistite con l'impiego di animali**

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo scopo con rilascio di attestazione finale.
2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
3. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici;
4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali:
5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che certifichi lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi curativi. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento;
6. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
7. Gli animali impiegati per le attività curative devono provenire da canili o gattili pubblici e/o privati gestiti da Associazioni riconosciute, o da maneggi comunque muniti delle

**TITOLO XII –  
SANZIONI E NORME DI COORDINAMENTO**

**Articolo 37- Sanzioni**

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. In ogni caso ai sensi dell'articolo 16 della legge 24/11/1981 n°68 la Giunta comunale o all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma

Art.	comma	Descrizione	Min e max edittale
8	1	Detenere animali confinati su terrazze o balconi privi della necessaria assistenza e/o sottoposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute o in spazi angusti ed in ogni locale che non abbia requisiti di salubrità tali da garantirne il benessere.	Da € 25 a € 500
8	2	Detenere cani e gatti in gabbia	Da € 25 a € 500
8	3	Tenere gli animali legati alla catena o ad altro mezzo di contenimento, tenerli in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di benessere.	Da € 25 a € 500
8	4	Custodire animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo che dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e con il tetto impermeabilizzato e isolato sul terreno.	Da € 25 a € 500
8	5	Separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo diverse eventuali emergenze attinente la loro salute e certificate da un medico veterinario;	Da € 25 a € 500
8	6	La detenzione, vendita e uso di collari che diano scosse elettriche o che possono essere dolorosi e/o irritanti. Il divieto è operativo anche durante le attività di addestramento o altre finalità. E' altresì vietato l'utilizzo dei collari cosiddetti "a strozzo" o "a strangolo", nella conduzione degli animali sul territorio comunale;	Da € 25 a € 500
8	7	Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica e addestrare animali in ambienti inadatti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;	Da € 25 a € 500
8	8	Condurre animali con il guinzaglio utilizzando biciclette o altri mezzi di locomozione;	Da € 25 a € 500
8	9	Offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio, vincita di giochi, in mercati e manifestazioni, fiere e sagre.	Da € 25 a € 500
8	10	Sollevarre gli animali prendendoli per la testa, le orecchie, le zampe o la coda.	Da € 25 a € 500
8	11a	Utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto	Da € 25 a € 500

		con la normativa vigente.	
8	11b	Utilizzare animali allo scopo di combattimento e scommesse.	Da € 25 a € 500
8	12	È fatto divieto sul territorio di manifestazioni circensi che prevedano esposizioni o esibizioni di animali	Da € 25 a € 500
8	13	È fatto divieto di colorare artificialmente gli animali.	Da € 25 a € 500
8	14	Lasciare vagare senza custodia, sull'intero territorio comunale, cani e altri animali;	Da € 25 a € 500
8	15	Abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e giardini, fontane laghi e fiumi.	Da € 25 a € 500
8	16	E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce come da normativa vigente	Da € 25 a € 500
8	17	Divieto di utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici al fine di salvaguardare la salute degli animali domestici e selvatici	Da € 25 a € 500
8	18	Divieto di condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati	Da € 25 a € 500
9	1	divieto ai negozi che vendono animali di esporli nelle vetrine esterne o di collocarli all'esterno del punto vendita.	Da € 25 a € 500
9	2	Divieto, all'interno dell'esercizio commerciale, di stabulare gli animali in esposizione in condizioni da non garantirne il benessere e la possibilità di soddisfare le proprie necessità etologiche. Violazione dell'obbligo di mettere a disposizione un contenitore con acqua pulita.	Da € 25 a € 500
9	3	Divieto di vendita, cessione, affidamento cani e gatti prima dei 60 giorni di vita e previa identificazione con microchip e iscrizione anagrafe canina	Da € 25 a € 500
9	4	Divieto di tenere gli animali in uno spazio riservato che non sia idoneo alla mole, età, carattere e razza	Da € 25 a € 500
9	5	Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite.	Da € 25 a € 500
9	6	Divieto nelle ore notturne deve essere garantito l'oscuramento da fonti luminose che possano nuocere alla salute e al riposo dell'animale	Da € 25 a € 500
9	7	Durante la chiusura infra settimanale deve essere garantita la somministrazione di cibo e acqua nonché il benessere complessivo dell'animale.	Da € 25 a € 500
9	9	Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18	Da € 25 a € 500

9	10	Vendita, cessione affidamento al di fuori di quanto prescritto dal comma 10	Da € 25 a € 500
9	11	E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.	Da € 25 a € 500
9	12	Mancato aggiornamento dei registri di carico e scarico degli animali secondo le norme di legge vigenti. I registri dovranno essere prontamente esibiti su richiesta durante controlli.	Da € 25 a € 500
10	1	Violazione delle modalità di inumazione prescritte	Da € 25 a € 500
15	9	Mancata raccolta deiezioni solide	Da € 25 a € 500
16	1	Mancata denuncia di smarrimento di un cane	Da € 25 a € 500
20	2	Mancata pulizia dei luoghi di alimentazione degli animali senza padrone, con conseguente causa di inconveniente igienico	Da € 25 a € 500
25	1	È vietato ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali durante l'alimentazione e/o riposo, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali	Da € 25 a € 500
29	1	Violazioni delle modalità di tenuta dei roditori (da lettera "a" a lettera "e")	Da € 25 a € 500
30	2 e 6	È fatto divieto di mettere uccelli in voliere di grandezza tale da impedire il volo e/o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente. Obbligo di rispettare le dimensioni indicate nell'art. 6	Da € 25 a € 500
30	3 e 4	È obbligatorio posizionare sulle voliere o gabbie all'esterno idoneo riparo per il freddo o il caldo. È vietato lasciare all'aperto, soprattutto d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.	Da € 25 a € 500
30	5	Maltrattare l'animale con tagli e/o strappi alle ali	Da € 25 a € 500
31	2	Divieto di molestare o catturare mammiferi, uccelli fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza	Da € 25 a € 500
31	3	Divieto di alterare, distruggere o spostare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti	Da € 25 a € 500
31	4	Divieto di fornire nei luoghi pubblici cibo a mammiferi, uccelli selvatici e alla fauna minore, compresi i colombi.	Da € 25 a € 500
32	5	Divieto di rilascio nell'ambiente di animali selvatici	Da € 25 a € 500
32	6	Divieto di utilizzare reti antiuccelli	Da € 25 a € 500

32	11	Divieto di asportare e distruggere nidi	Da € 25 a € 500
----	----	---	-----------------

1. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dal Comune e destinati ad attività finalizzate alla corretta applicazione del regolamento, a quelle di educazione e formazione della cittadinanza, con particolare riferimento agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, alle spese di gestione dei canili sanitario e rifugi.
2. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, il Comune, tramite la Polizia Municipale, ed in collaborazione con l'Asp, competente per territorio, compatibilmente con i vincoli di bilancio, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative finalizzate alla diffusione delle conoscenze sui diritti degli animali e sulle buone pratiche necessarie a una serena convivenza.

### **Articolo 38 - Norme di coordinamento transitorie e finali**

1. Il presente regolamento è applicabile a tutte le fattispecie di violazione non previste da norme generali e regionali, allo scopo di incrementare la tutela degli animali, prevedendo e sanzionando comportamenti contrari al rispetto dei diritti degli animali, quali esseri senzienti come riconosciuto a livello europeo dal Trattato di Lisbona.
2. Le sanzioni previste sono applicabili qualora gli organi accertatori stabiliscano che nelle fattispecie riscontrate non siano rilevabili fatti costituenti reato.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. Nel caso le incompatibilità riguardino attività soggette a licenza rilasciata dal Comune la stessa resterà valida sino alla scadenza naturale e non potrà essere rinnovata per le parti in contrasto con il presente regolamento.

#### **Norme Comunitarie**

- ◇ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
- ◇ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

#### **Norme Nazionali**

- ◇ Legge 14 agosto 1991, n. 281 *“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.”* - GU n. 142 del 30 agosto 1991
- ◇ Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14/5/2001 *“Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281”*
- ◇ Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo 6 febbraio 2003 *“Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.”* - GU Serie Generale n. 51 del 3 marzo 2003



- ◇ Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo 26 novembre 2003 *“Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private.”* GU Serie Generale n. 297 del 23 dicembre 2003, supplemento Ordinario n. 195
- ◇ Legge 20 luglio 2004 n. 189 *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”* - GU n. 178 del 31 luglio 2004
- ◇ Legge 2 agosto 2008, n. 130 *“Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007”* - GU 8 agosto 2008 n. 185 (suppl.ord.)
- ◇ Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18 dicembre 2008 *“Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”* – GU n. 13 del 17 gennaio 2009 e s.m.i.
- ◇ Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 *“Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.”* - GU Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009 e s.m.i.
- ◇ Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Decreto 26 novembre 2009 *“Percorsi formativi per i proprietari dei cani”* - GU n. 19 del 25 gennaio 2010
- ◇ Legge - 29/07/2010 - n. 120 - Sicurezza stradale ***“Modifiche al codice della strada, di cui la decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”***
- ◇ Legge 4 novembre 2010, n. 201 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.”* - GU 3 dicembre 2010, n. 283
- ◇ Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato Città ed Autonomie locali. Accordo 24 gennaio 2013 *“Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.”* – GU Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2013
- ◇ Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *“Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”*. Rep. Atti 60/CSR del 25 marzo 2015
- ◇ Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.
- ◇ Circolare Ministero della Salute 0001462-23/01/2020-DGSAF-MDS-P *“Procedura operativa per le movimentazioni internazionali dei cani randagi”*
- ◇ Circolare Ministero Salute 0016058-16/07/2020 *“Revisione della procedura operativa adozioni internazionali inviata con nota prot. n.1462 del 23 gennaio 2020”*
- ◇ Circolare Ministero Salute 000766-P-17/01/2012 *“Identificazione gatti colonie feline-procedura identificativa”*.
- ◇ Decreto Ministero della Salute 2 novembre 2006 *“Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.”*
- ◇ D.P.C.M. 28 febbraio 2003 - *Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.*

#### **Norme regionali:**

- ◇ Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 41 *“Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.”* e s.m.i. - BUR n. 44 del 14 maggio 1990

- ◇ Delibera Giunta Regione Calabria 23 novembre 2004, n. 883 *“Identificazione elettronica dei cani”* – BUR n. 24 del 31 dicembre 2004
- ◇ Circolare Regione Calabria 1221/SC/2011 *“Rafforzamento attività di prevenzione del randagismo. Anagrafe canina: abilitazione veterinari liberi professionisti – Nuove funzionalità del sistema”*
- ◇ Legge regionale 9 luglio 2013, n. 31 *“Norme in materia di Pet Therapy-Terapia, attività ed educazione assistita con animali”* BUR n. 14 del 16 luglio 2013, supplemento straordinario n. 1 del 18 luglio 2013
- ◇ Decreto del Commissario ad Acta 28/02/2017, n. 45 *“Recepimento accordo ai sensi degli art. 2. Comma 1, lettera b) e 4 comma 1 del decreto legislativo del 28/8/1997 n. 281 tra il Governo. le Regioni. c le provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con animali (IAA)”*
- ◇ Decreto del Commissario ad Acta 07/12/2018, n. 260 *“Interventi assistiti con gli animali - Procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi non finanziati riconosciuti dalla Regione Calabria e l'iscrizione agli Elenchi Regionali di Centri Specializzati, Centri Non Specializzati, Figure Professionali e Operatori”*
- ◇ Decreto del Commissario ad Acta 06/03/2018, n. 67 *“Revoca del DCA 32/2015: approvazione piano straordinario randagismo”*